



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**RISOLUZIONE n. 6**  
del 29.10.2013

***“Osservazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in merito alla opportunità/necessità di adeguare alcune attività svolte dai componenti delle Commissioni Tributarie alle disposizioni impartite dalle Risoluzioni consiliari e dalla normativa”***

Il Consiglio nella seduta del, 29/10/2013 composto come da verbale in pari data, udito il relatore dott. Domenico Chindemi,

**preso atto** che è stato segnalato al Consiglio la presenza di attività processuali od organizzative poste in essere da componenti delle Commissioni Tributarie apparse non conformi alle disposizioni impartite dalle Risoluzioni consiliari e dalla normativa;

**ritenuto** di dover richiamare l'attenzione dei Presidenti di Commissione, di sezione e di Collegio ad una più stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Consiglio a mezzo delle proprie risoluzioni e delibere;

### OSSERVA

1. Diverse Commissioni tributarie, nella fase deliberativa della sentenza, consentono e, a volte, richiedono la partecipazione alla camera di consiglio dei segretari di sezione .

a) Tale comportamento costituisce, di per sé, violazione del segreto della camera di consiglio e va, conseguentemente, evitato.





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

2. I Presidenti del collegio, al termine della decisione di ciascuna causa in camera di consiglio firmano il dispositivo della decisione che va consegnato al relatore che dovrà restituirlo, unitamente alla minuta della sentenza.

a) I Presidenti di collegio avranno cura di fare copia di tale dispositivo o annotare l'esito del giudizio, compresa la regolamentazione delle spese sull'ordine del giorno che conserveranno al fine di verificare la corrispondenza con la sentenza al momento del deposito della minuta da parte del relatore.

b) Il dispositivo non dovrà mai essere lasciato all'interno del fascicolo.

c) Il Presidente della Commissione, d'intesa col Direttore della Segreteria, dovrà mettere a disposizione dei giudici tributari, presso gli Uffici di Segreteria della Commissione tributaria, un sufficiente numero di stampanti, collegate al computer anche fuori rete, per consentire la stampa delle minute delle sentenze da depositare, trattandosi di attività di Ufficio.

d) I Presidenti di Collegio, ove non richiedano ai relatori modifiche, dovranno firmare le minute delle sentenze nel termine massimo di 15 giorni dal deposito della stessa nella segreteria della Commissione, curando e sollecitando da parte dei relatori medesimi il rispetto del termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. 546/92 e la sollecita pubblicazione della sentenza da parte del segretario di sezione. All'uopo va istituito presso la Segreteria della Commissione un registro che annoti la effettiva data del deposito da parte del relatore.

3. La maggior parte delle sentenze delle Commissioni Tributarie, sia provinciali che regionali non contengono le conclusioni delle parti, che vanno invece riportate ai sensi dell'art. 36 D.lgs 546/1992. Sotto il profilo pratico, nelle more dell'avvio del Processo Tributario Telematico, vanno invitate le parti, al momento della discussione o delle memorie difensive, a





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

produrre le rispettive conclusioni che potranno, previa verifica della loro correttezza da parte del Collegio, essere trascritte o allegate, “pinzate” o “scannerizzate” alla sentenza.

4. Con la Risoluzione n. 5/2010 del Consiglio di Presidenza è stato disposto che *“Il Presidente della sezione, nella distribuzione dei ricorsi assicurerà a sé e al Vicepresidente l’assegnazione di un numero di ricorsi tendenzialmente pari al numero dei ricorsi assegnati agli altri componenti del Collegio e, comunque, non inferiore a 1/3 di quelli assegnati al singolo componente del Collegio”*. Il Presidente del Collegio, pertanto, nello svolgere il compito di relatore è stato autorizzato da questo Consiglio ad esserlo in un numero inferiore di sentenze, in ragione della ulteriore attività di studio delle controversie assegnate agli altri componenti del collegio.

a) Occorre che tale attività sia effettiva invitandosi i Presidenti di Collegio, in forza di un obbligo deontologico, prima ancora che giuridico, a “studiare” anche i ricorsi assegnati ai relatori.

b) Nelle more dell’avvio del Processo Tributario Telematico, al fine di agevolare tale attività senza gravare la Segreteria delle Commissioni di una gravosa e onerosa attività di fotocopia degli atti del giudizio, sarà cura di ciascun Presidente di Commissione regionale e provinciale, dando applicazione a quanto previsto nella già citata risoluzione 5/2010, invitare le parti a produrre, oltre alle copie degli atti previste *ex lege*, tre copie ulteriori, contenenti anche copia della sentenza impugnata, (una per il presidente e due per gli altri componenti del collegio), dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni oltre che con apposite note da affiggere presso l’Ufficio deposito atti.

c) Il Presidente della Commissione dovrà vigilare e verificare, anche con l’istituzione di appositi registri, che copia degli atti di ciascun ricorso, raggruppati a cura della Segreteria in un unico fascicolo, vengano messi





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*


a disposizione del Presidente del Collegio almeno 10 gg. prima dell'udienza.

### **DELIBERA**

che venga data applicazione a quanto disposto nelle osservazioni che precedono da parte di tutti i Componenti delle Commissioni Tributarie, con vigilanza da parte dei Presidenti di Commissione e segnalazione al Consiglio di Presidenza dei comportamenti non conformi.

Si comunichi:

- alla Direzione della Giustizia Tributaria -Ufficio III - "Personale Giudicante e Statistiche";
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.



IL PRESIDENTE  
Gaetano SANTAMARIA AMATO